

# CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 13 MAGGIO 2008, N. 19186: la Cassazione illustra alcuni dei principi fondamentali alla base dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi.

« Con riferimento alla confisca ex lege dell'opera abusiva è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che la stessa non è ostativa all'esecuzione dell'ordine di demolizione della costruzione, essendo incompatibile con la medesima solo la dichiarazione della pubblica amministrazione circa l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera (sez. III, 29.12.2000 n. 3489; sez. III, 20.1.2003 n. 2406; sez. III, 30.9.2003 n. 37120). »

«La compatibilità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di patteggiamento è stata già da tempo affermata dalle sezioni unite di questa Suprema Corte con la pronuncia in data 15.5.1992 n. 5777, Di Benedetto. »

«Egualmente da tempo è stato affermato da questa Suprema Corte che la sospensione condizionale della pena non si estende all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, stante la natura di sanzione amministrativa dello stesso (sez. III, 12.6.1992, Rizzo; sez. III, 9.10.1999 n. 2294). »

«Infine, l'ordine di demolizione deve essere notificato in sede esecutiva al solo condannato per consentirgli di ottemperarvi spontaneamente o di opporsi all'ingiunzione (sez. III 12.4.2002 n. 14008; sez. III, 16.6.2003 n. 25867). »



# 19186 / 08 N. Sent. 395

N. 27798/2007 Reg. Gen. C.C. del 26.3.2008



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente

Dott.

Guido De Maio

Consigliere

- Agostino Cordova
- 66 Ciro Petti
- Alfredo Maria Lombardi
- Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto dall'Avv. Girolamo della Valle, difensore di fiducia di Schina Sandro, n. a Palestrina il 21.2.1967, avverso l'ordinanza in data 12.1.2007 del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;

Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso:

#### CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da Schina Sandro di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, disposto con sentenza di applicazione della pena sull'accordo della parti, emessa, ex art. 444 c.p.p., dal medesimo Tribunale in data 22.5.2003 nei confronti dello Schina per i reati: a) di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85; b) di cui agli art. 1, 2 e 13 della L. n. 1086/71; c) di cui agli art. 1, 4 e 14 della L. n. 1086/71; d) di cui agli art, 1, 3, 17, 18 e 20 della L. n. 64/74.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'istante non risultava avere mai presentato richiesta di condono edilizio o di sanatoria dell'opera abusiva.





Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Schina, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione, deducendo:

A) violazione dell'art. 24 della L. n. 64/74 e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Si osserva che la disposizione citata attribuisce in via esclusiva al competente Ufficio del Genio Civile, con riferimento alle costruzioni realizzate in zona sismica, il controllo, nonché l'esecuzione degli ordini di adeguamento alle prescrizioni della normativa antisismica o di demolizione disposti con la sentenza; che l'ordinanza impugnata è del tutto carente di motivazione sul punto;

B) violazione dell'art. 7 della L. n. 47/85 e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Si deduce che l'ordine di demolizione interferisce con il potere di confisca del manufatto abusivo da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 47/85, potendo l'autorità giudiziaria operare esclusivamente in via surrogatoria rispetto all'inadempienza della amministrazione competente e che, una volta intervenuta ex lege la confisca, al giudice penale è inibito il potere di provvedere alla demolizione dell'opera.

C) violazione del disposto di cui all'art. 444 c.p.p.

Si osserva che la sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti non costituisce una sentenza di condanna, sicché con la medesima non può essere disposta la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'art. 7 della L. n. 47/85.

D) violazione dell'art 163 c.p.p..

Si deduce che, essendo stato concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, lo stesso doveva ritenersi esteso alla sanzione accessoria costituita dall'ordine di demolizione dell'opera;

E) nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. per non esserne stato dato preavviso a tutti gli interessati al procedimento esecutivo.

Il ricorso non è fondato.

Effettivamente l'ordinanza impugnata risulta carente di motivazione con riferimento alle questioni dedotte dall'istante per la sospensione o revoca, in sede esecutiva, dell'ordine di demolizione della costruzione abusiva.

Deve, però, essere rilevato che si tratta di questioni del tutto infondate ed alcune dichiarate tali già da tempo dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte.

Con riferimento alla competenza attribuita dall'art. 24 della L. n. 64/74 all'Ufficio del Genio civile per l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella sentenza di condanna, invero, è sufficiente rilevare che tale disposto si riferisce alle sole prescrizioni emesse per l'adeguamento della costruzione alle prescrizioni della normativa antisismica o alla demolizione disposta ai sensi della disposizione citata e non all'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto ai sensi dell'art. 7 della L. n. 47/85 ed attualmente dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, quale quello oggetto dell'azione esecutiva, in ordine alla quale si applicazione le disposizioni del c.p.p. relative alla

12



competenza del pubblico ministero e quella consequenziale del giudice dell'esecuzione (cfr. sez. un. 24.7.1996 n. 15, P.M. in proc. Monterisi, RV 205336);

Con riferimento alla confisca ex lege dell'opera abusiva è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che la stessa non è ostativa all'esecuzione dell'ordine di demolizione della costruzione, essendo incompatibile con la medesima solo la dichiarazione della pubblica amministrazione circa l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dell'opera (sez. III, 29.12.2000 n. 3489; sez. III, 20.1.2003 n. 2406; sez. III, 30.9.2003 n. 37120).

La compatibilità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di patteggiamento è stata già da tempo affermata dalle sezioni unite di questa Suprema Corte con la pronuncia in data 15.5.1992 n. 5777, Di Benedetto:

Egualmente da tempo è stato affermato da questa Suprema Corte che la sospensione condizionale della pena non si estende all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, stante la natura di sanzione amministrativa dello stesso (sez. III, 12.6.1992, Rizzo; sez. III, 9.10.1999 n. 2294).

Infine, l'ordine di demolizione deve essere notificato in sede esecutiva al solo condannato per consentirgli di ottemperarvi spontaneamente o di opporsi all'ingiunzione (sez. III 12.4.2002 n. 14008; sez. III, 16.6.2003 n. 25867).

Nella specie l'esecutato non ha eccepito l'omessa notifica dell'ingiunzione a demolire nei suoi confronti e, peraltro, la presentazione della richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione dimostra sufficientemente che ne ha avuto conoscenza.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26.3.2008.

IL PRESIDENTE

Alh 12- When

IL CANCELLIERE

II 1 3 MAG. 2008

FUNZIONARIO EL CANZEL ERI.

(dott. Entre)